


Udienza nulla se non funziona la videoconferenza con l'indagato in tempi di emergenza Covid-19

L'omessa attivazione del collegamento da remoto, che impedisce la partecipazione dell'indiziato, è equiparabile alla mancata traduzione (Cass. pen. sentenza n. 2213/2021).

Pubblicato il 02/02/2021



In periodo di Coronavirus è equiparabile alla mancata traduzione l'omessa attivazione del collegamento che impedisce la partecipazione dell'indagato.

Questo è quanto emerge dalla sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 19 gennaio 2021, n. 2213 (testo in calce).

Il caso

Il caso vedeva un soggetto indagato per aver partecipato a una gara pubblica con false attestazioni, con l'aggravante di cui all'[art. 416-bis, comma 1, c.p.](#), per avere agevolato un clan mafioso, ristretto in detenzione presso una Casa circondariale, avanzare richiesta di partecipazione a distanza all'udienza mediante videoconferenza per la trattazione di un appello cautelare.

L'indagato non era risultato presente all'udienza e neppure veniva dato atto della sua partecipazione a distanza, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 e art. 146-bis, comma 6, richiamato dal [D.L. 18 del 2020](#), art. 83.

La decisione

La mancata attivazione della videoconferenza con conseguente violazione del diritto dell'indagato di partecipare all'udienza camerale, fissata nelle forme di cui all'[art. 127 c.p.p.](#), integra una nullità assoluta, allorché la richiesta di presenziare, sia pure a mezzo di videoconferenza e nei casi consentiti, sia pervenuta in tempo utile per predisporre i necessari collegamenti audiovisivi, come avvenuto nella fattispecie.

Come precisato dalle Sezioni Unite con la [sentenza del 24 giugno 2010, n. 35399](#), la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che si trovi detenuto o soggetto a misure restrittive della libertà personale, e che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina una nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Di conseguenza, essendo in vigore nel periodo interessato la normativa emergenziale per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, che al citato D.L. n. 18 del 2020, art. 83, prevede che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, o in stato di custodia cautelare, deve essere assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto, ne deriva che la mancata attivazione della videoconferenza e degli altri mezzi di collegamento da remoto è equiparabile all'omessa traduzione perché ugualmente lesiva del diritto di partecipazione.

In assenza di detta attivazione, infatti, l'avviso non può svolgere in concreto l'unica funzione che gli è propria, quella della *vocatio in iudicium* che può definirsi tale solo in quanto rivolta a chi ad essa sia in grado di rispondere: ne consegue la nullità dell'udienza dell'appello cautelare.

[CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 2213/2021](#) > [SCARICA IL PDF](#)

(da www.altalex.com)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Sentenza 19 gennaio 2021, n. 2213

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -

Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere -

Dott. AMOROSO Riccardo - rel. Consigliere -

Dott. ROSATI Martino - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.P., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 29/05/2020 del Tribunale di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere AMOROSO Riccardo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ORSI Luigi, depositate ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Torino, adito ex art. 310 c.p.p., in sede di appello cautelare ha confermato le ordinanze emesse dal G.i.p. del medesimo Tribunale in data 08/02/2020, 23/04/2020 e 30/04/2020, con le quali sono state rigettate le istanze di sostituzione della custodia cautelare in carcere avanzate da M.P., indagato per avere partecipato ad una gara pubblica con false attestazioni, con l'aggravante dell'art. 416-bis c.p., comma 1, per avere agevolato l'associazione mafiosa di P.G..

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, il M. ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo per violazione di legge in relazione al mancato funzionamento del collegamento in videoconferenza per la partecipazione a distanza dell'indagato alla udienza camerale nelle forme dell'art. 127 c.p.p., fissata e svoltasi in data 29 maggio

2019 per la trattazione dell'appello cautelare.

Secondo l'assunto del ricorrente, il dedotto malfunzionamento, dovuto a ragioni non accertate e non rivelate, nè rilevabili durante l'udienza neppure dal difensore, che ne ha avuto notizia solo dopo lo svolgimento dell'udienza, comporta la nullità assoluta dell'udienza ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Dagli atti allegati al ricorso si evince che il ricorrente, ristretto in stato di detenzione presso la Casa circondariale di Torino, ha avanzato in data 20 maggio 2020 a norma del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12, conv., con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, la richiesta di partecipazione a distanza all'udienza mediante videoconferenza fissata per il giorno (OMISSIS) per la trattazione dell'appello cautelare, promosso tempestivamente ai sensi dell'art. 310 c.p.p..

Dal verbale della sopra menzionata udienza camerale si evince che l'indagato non è stato presente all'udienza e neppure viene dato atto della sua partecipazione a distanza, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 146-bis, comma 6, richiamato dal già citato D.L. n. 18 del 2020, art. 83.

Pertanto, sebbene non risulti che il difensore presente all'udienza abbia eccepito in quella sede la mancata attivazione della videoconferenza, la violazione del diritto dell'indagato di partecipare all'udienza camerale, fissata nelle forme dell'art. 127 c.p.p., integra una nullità assoluta, allorchè la richiesta di presenziare, sia pure a mezzo di videoconferenza e nei casi consentiti, sia pervenuta in tempo utile per predisporre i necessari collegamenti audiovisivi, come avvenuto incontestabilmente nel caso in esame, tenuto conto della sua presentazione nove giorni prima dell'udienza.

Come precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247836, la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perchè non disposta o non eseguita, dell'imputato che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, e che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Conseguentemente, essendo in vigore nel periodo interessato la normativa emergenziale per il contenimento della diffusione dell'epidemia da covid-19, che al citato D.L. n. 18 del 2020, art. 83, prevede che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, o in stato di custodia cautelare, deve essere assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, ne deriva che la mancata attivazione della videoconferenza e degli altri mezzi di collegamento da remoto è da equipararsi all'omessa traduzione perché ugualmente lesiva del diritto di partecipazione.

In assenza dell'attivazione di detti mezzi, infatti, come già affermato nel caso di omessa traduzione, l'avviso non può svolgere in concreto l'unica funzione che gli è propria, quella della vocatio in iudicium che può definirsi tale solo in quanto rivolta a chi ad essa sia in grado di rispondere (Sez. U. n. 35399 del 254/06/2010, Rv. 247836).

Ne consegue la nullità dell'udienza dell'appello cautelare e della ordinanza impugnata, che va dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per nuovo giudizio, competente ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 7.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 7.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021